



La tassazione delle pensioni e delle remunerazioni analoghe nella nuova Convenzione Italia-USA

di **Alessandro Adelchi Rossi**
e **Luigi Perin**

George R. Funaro & Co., P.C. - New York

1. Premessa

Il presente articolo analizza le norme contenute nell'art. 18 della nuova Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Stati Uniti firmata a Washington in data 25 agosto 1999 (di seguito, "Convenzione del 1999"). Occorre sottolineare che dal momento che tale Convenzione non è ancora entrata in vigore, rimane per il momento valida la Convenzione del 1984 (di seguito, "Convenzione del 1984") (1).

L'art. 18 disciplina le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno dei due Paesi in relazione ad un cessato impiego. Il trattamento fiscale delle pensioni pubbliche, intendendo con tale termine quelle remunerazioni pagate da uno Stato contraente (o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale) ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (o detta suddivisione od ente), è invece disciplinato dall'art. 19 di entrambi i Trattati, e se ne tralascia, in questa sede, la discussione.

In base alla Convenzione del 1984, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Paese (2).

(1) L. 11 dicembre 1985, n. 763, Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi e le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984. In S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985.

(2) L'Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza si sono pronunciate sul tema, rispettivamente, con la risoluzione n. 226/E

La Convenzione del 1999 ripropone sostanzialmente le stesse disposizioni, con l'aggiunta peraltro di un'eccezione nel caso in cui il beneficiario di indennità forfetarie o di fine rapporto abbia cambiato residenza (3). Inoltre, il nuovo testo conven-

del 27 luglio 1995 (in "il fisco" n. 33/1995, pag. 8221), e con la sentenza n. 19 del 12-31 ottobre 1995, della Commissione tributaria di I grado di Catanzaro (in "il fisco" n. 2/1996, pag. 528).

(3) Convenzione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, del 25 agosto 1999

Art. 18 Pensioni, etc.

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche), le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le somme pagate da uno Stato contraente, in base a disposizioni sulla sicurezza sociale od analoga legislazione di detto Stato, ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le remunerazioni forfetarie o le indennità di fine rapporto ricevute dopo tale cambio di residenza e pagate in relazione ad un impiego svolto nel primo Stato mentre era ivi residente, sono imponibili soltanto nel primo Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona.

4. Le annualità ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Il termine "annualità" di cui al presente paragrafo designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un determinato numero di anni, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro (diversi dai servizi resi).

5. Gli assegni alimentari per il coniuge e gli assegni per il mantenimento dei figli pagati ad un residente di uno Stato contraente da un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato. Tuttavia, detti pagamenti non sono imponibili in alcuno dei due Stati se alla persona che

zionale contiene una clausola che conferma espressamente il trattamento fiscale delle somme pagate in base a disposizioni sulla sicurezza sociale od analoga legislazione. Infine, la Convenzione del 1999 introduce nuove disposizioni tese a rimuovere una barriera alla mobilità dei lavoratori attraverso il riconoscimento reciproco, da parte dei due Paesi, delle contribuzioni a quei piani pensionistici privati (fondi pensione) che beneficino di leggi fiscali agevolative nel Paese di origine.

Di seguito verranno analizzate le principali disposizioni del nuovo art. 18 ed evidenziate alcune questioni interpretative attualmente esistenti.

2. Somme corrisposte periodicamente e somme corrisposte in unica soluzione

Secondo le autorità americane le disposizioni dell'art. 18, comma 1, che sanciscono la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario di pensioni ed altre remunerazioni analoghe, trovano applicazione sia nel caso di somme corrisposte periodicamente (ad esempio, le pensioni) che di quelle corrisposte in un'unica soluzione (ad esempio, le indennità di fine rapporto), così come ribadito dal Tesoro americano nella *Technical Explanation* della Convenzione del 1999. La medesima posizione

effettua i pagamenti stessi non è concessa a tal titolo alcuna deduzione nello Stato di cui è residente. Il termine "asegni alimentari per il coniuge" di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici, effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio, i quali siano imponibili in capo al percipiente in conformità alla legislazione dello Stato di cui egli è residente. Il termine "asegni per il mantenimento dei figli" di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici per il mantenimento di un figlio minore effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio.

6. Ai fini della presente Convenzione, quando una persona fisica, che partecipa ad un fondo pensione costituito e riconosciuto in conformità alla legislazione di uno degli Stati contraenti, svolge un'attività nell'altro Stato contraente:

a) i contributi versati al fondo da o per conto della persona fisica durante il periodo in cui detta persona svolge tale attività nell'altro Stato sono deducibili (o suscettibili di esclusione) dal computo del suo reddito imponibile in detto Stato. Le somme maturate in base al fondo o i pagamenti effettuati a favore del fondo da o per conto del suo datore di lavoro durante detto periodo non sono considerati come parte del reddito imponibile del dipendente e sono ammessi in deduzione nel computo degli utili del datore di lavoro in detto altro Stato.

b) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se:

i) i contributi versati da o per conto della persona fisica a favore del fondo pensione (o di altro analogo fondo che abbia sostituito il primo) sono stati versati prima dell'arrivo di detta persona nell'altro Stato; e

ii) l'autorità competente dell'altro Stato abbia approvato che il fondo pensione corrisponde in linea generale ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

Le somme corrisposte in virtù del presente paragrafo non possono eccedere le somme che sarebbero riconosciute dall'altro Stato ai propri residenti in relazione a contributi versati, o a somme altrimenti maturate in base ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

è stata espressa dall'*Internal Revenue Service* anche riguardo alla Convenzione del 1984 (4).

L'interpretazione americana, tuttavia, è in netto contrasto con la posizione dell'Amministrazione finanziaria italiana (5). Quest'ultima, infatti, con riferimento alla Convenzione tra Italia e Svizzera, ha stabilito che le indennità di fine rapporto pagate da un datore di lavoro italiano ad una persona fisica non residente in Italia, non sono esenti in base all'art. 18 di quella Convenzione e, dunque, sono imponibili in Italia. La *ratio* di tale interpretazione ministeriale è che le indennità di fine rapporto, a differenza delle pensioni, non sono pagamenti periodici. È lecito ritenere che una tale interpretazione dell'art. 18 possa essere utilizzata dalle autorità fiscali italiane anche nel caso di altri Trattati, compreso quello attualmente in vigore con gli Stati Uniti.

Alla luce di tale interpretazione del Fisco, i sostituti di imposta italiani sono soliti operare le trattative fiscali sui pagamenti a residenti americani di indennità di fine rapporto per la parte attribuibile a servizi prestati in Italia.

3. Indennità corrisposte dopo un cambio di residenza

Pur non risolvendo esplicitamente l'attuale conflitto interpretativo tra le autorità fiscali italiane e americane circa il termine "altre remunerazioni analoghe alle pensioni" e l'eventuale ricomprensione delle indennità di fine rapporto all'interno di tale categoria, tuttavia la Convenzione del 1999 - al momento della sua entrata in vigore - risolverà definitivamente i conflitti di giurisdizione impositiva relativamente a tali forme di pagamento. Il nuovo disposto convenzionale, infatti, stabilisce che le remunerazioni forfettarie o le indennità di fine rapporto percepite dopo il cambio di residenza sono tassabili solo nel Paese di residenza originaria. Con tale disposizione si intende prevenire eventuali cambi di residenza miranti a sfruttare le differenze di aliquote tra le imposte sui redditi delle persone fisiche dei due Paesi.

Esempio

Il Sig. X è un residente italiano con un'anzianità lavorativa di 30 anni. Al raggiungimento della pensione, il Sig. X si trasferisce in Florida ed acquisisce la cittadinanza americana. In base all'eccezione prevista dalla Convenzione del 1999, l'indennità di fine rapporto percepita dal Sig. X con riferimento ad un impiego precedente in Italia, è imponibile solamente in Italia.

(4) Cfr. *Private Letter Ruling* 8904036.

(5) Cfr. nota n. 12/1226 dell'11 luglio 1980 (in "il fisco" n. 6/1981, pag. 601).

4. Annualità, assegni alimentari e assegni periodici di mantenimento

In base alla Convenzione del 1999, le annualità - vale a dire, le somme pagate vita natural durante o per un determinato numero di anni - sono imponibili solo nel Paese di residenza. Allo stesso modo, è previsto che gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli o gli assegni alimentari per il coniuge sono imponibili solamente nel Paese di residenza del percettore (6). Tuttavia, se alla persona che effettua tali pagamenti non è concessa una deduzione a tale titolo nel Paese di residenza, l'ammontare dei pagamenti non è imponibile in capo al beneficiario.

5. Somme erogate in base a disposizioni sulla "sicurezza sociale"

Il comma 2 dell'art. 18 del nuovo testo di Convenzione prevede che i versamenti erogati da uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente in base a disposizioni sulla sicurezza sociale od analoga legislazione di detto Stato sono imponibili solamente nello Stato di residenza del beneficiario (7).

Peraltro, le autorità fiscali italiane interpretano più restrittivamente di quelle americane il termine "sicurezza sociale". Secondo tale interpretazione - che si basa su una discutibile lettura del Commentario al Modello OCSE - rientrerebbero in questa categoria solamente i pagamenti di natura assistenziale (sussidi di disoccupazione, di invalidità oppure benefici derivanti da infortuni sul lavoro) (8) e non anche le pensioni di anzianità e reversibilità pagate dalla *Social Security Administration*

(6) Per quanto riguarda l'Italia, tali redditi sono comunque esclusi dalla base imponibile in base all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(7) Analoga disposizione è contenuta nell'art. 1, comma 14, del Protocollo della Convenzione del 1984.

(8) Cfr. circolare n. 41/E del 21 luglio 2003 (in "il fisco" n. 30/2003, fascicolo n. 2, pag. 4723).

americana. Laddove necessario, quindi, un tale conflitto di interpretazioni andrebbe affrontato a livello di autorità competenti in base all'art. 25(3) della Convenzione.

È interessante notare che, mentre in ambito convenzionale gli Stati Uniti sono soliti riservarsi il diritto di tassare in via esclusiva le pensioni di anzianità e reversibilità pagate dalla *Social Security Administration* americana a favore dei propri cittadini, entrambi i Protocolli (9) delle Convenzioni del 1984 e del 1999 stipulate con l'Italia prevedono la tassazione in via esclusiva da parte del Governo italiano in merito a erogazioni previdenziali effettuate dal Governo americano a favore di propri cittadini nel caso in cui questi abbiano la doppia cittadinanza (americana e italiana) e siano residenti fiscalmente in Italia. La eccezionalità della norma convenzionale in esame è data dal fatto che, nelle circostanze innanzi delineate, gli Stati Uniti acconsentono a non far valere le proprie pretese impositive che troverebbero altrimenti fondamento sia nella fonte del reddito sia nella cittadinanza del beneficiario del reddito e che, peraltro, sono oggetto di apposita riserva espressa dagli Stati Uniti in merito alle disposizioni dell'art. 18 del Modello OCSE.

6. Contributi a fondi pensione

A differenza della Convenzione del 1984, la Convenzione del 1999 prevede il riconoscimento reciproco - per ciò che riguarda l'accertamento della deducibilità oppure dell'esclusione dal reddito imponibile - delle contribuzioni a piani pensionistici costituiti e riconosciuti in conformità alla legislazione di uno degli Stati contraenti da parte di dipendenti trasferiti all'estero.

In sostanza, la nuova disposizione segue le linee guida delineate dagli Stati Uniti e dall'OCSE per favorire la mobilità del personale verso l'estero.

(9) Art. 1, comma 2, lettera a).